

rità pubbliche in relazione ai... diritti e agli obblighi o alla determinazione del capo di imputazione»⁹.

Nella sua sentenza del 28 aprile 1988, la Corte europea dei diritti dell'uomo era anzitutto chiamata ad esaminare «la natura della dichiarazione... e, se appropriato, la sua validità ai sensi dell'articolo 64 della Convenzione». In proposito, la Corte ha rilevato che «la questione se una dichiarazione definita come "interpretativa" deve essere considerata con una "riserva" è difficile, particolarmente — nel caso di specie — dal momento che il governo svizzero ha formulato sia delle "riserve" sia delle "dichiarazioni interpretative" nel medesimo strumento di ratifica». A giudizio della Corte, al fine di stabilire il carattere giuridico della suddetta dichiarazione, occorre «guardare oltre il nome dato ad essa e cercare di determinare il contenuto sostanziale». Nel caso di specie, secondo la Corte, la Svizzera «intendeva rinuovere alcune categorie di procedimenti dall'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e assicurarsi contro un'interpretazione di quell'articolo che essa considerava troppo ampia». Tuttavia, la Corte ha osservato che «gli obblighi derivanti dalla Convenzione non sono soggetti a restrizioni che non soddisfino i requisiti dell'articolo 64 concernente le riserve» con la conseguenza che essa doveva esaminare «la validità della dichiarazione interpretativa in questione, come nel caso di una riserva, nel contesto di questa disposizione» (§ 49). La Corte, confermando l'opinione della Commissione, ha quindi ritenuto che la dichiarazione in questione «non soddisfacesse i requisiti dell'articolo 64 della Convenzione» e dunque essa dovesse considerarsi invalida [invalid]. Allo stesso tempo, la Corte ha affermato che «senza dubbio... la Svizzera è vincolata dalla Convenzione a prescindere dalla validità della dichiarazione» accertando, in conclusione, la violazione dell'art. 6, par. 1 (§§ 60, 73).

88. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 4 dicembre 1998 sulla Competenza in materia di peschierie (Spagna c. Canada)

Art. 36 Statuto C.I.J. - Art. 36 Statuto C.I.J. - Art. 36 Statuto C.I.J.
 Il 28 marzo 1995, la Spagna aveva adito la Corte internazionale di giustizia per sottoporle una controversia con il Canada, accusato di avere emanato una legge, il *Canadian Coastal Fisheries Protection Act*, e di aver compiuto azioni contrarie alla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nelle zone di pesca dell'Atlantico nord-occidentale del 1978, istituita dall'Organizzazione delle zone di pesca dell'Atlantico Nord-occidentale (NAFO *Northwest Atlantic Fisheries Organization*) di cui entrambi i paesi erano Parti contraenti. Secondo il governo spagnolo, la Corte poteva esercitare la sua giurisdizione sulla base delle dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della Corte depositate da entrambi gli Stati ai sensi dell'art. 36, par. 2, del suo Statuto. Al contrario, il Canada negava che la Corte potesse esercitarla in ragione della riserva contenuta nell'art. 2, lett. d), della sua dichiarazione, che escludeva dalla giurisdizione «le controversie derivanti o concernenti le misure di conservazione e di mantenimento adottate dal Canada nei confronti delle navi da pesca nell'Area regolata dalla NAFO, come definita nella Convenzione del 1978, e le misure volte alla loro applicazione». La Spagna ribatteva, d'altro canto, che tale riserva, essendo incompatibile con lo Statuto della Corte, la Carta delle Nazioni Unite e con il

diritto internazionale, era da considerarsi invalida o inoperativa con la conseguenza che la Corte avrebbe potuto esercitare la giurisdizione¹⁰.

Nella sua sentenza del 4 dicembre 1998, la Corte internazionale di giustizia ha anzitutto esaminato la questione della validità della riserva canadese. In proposito, la Corte ha affermato che l'interpretazione delle dichiarazioni formulate ai sensi dell'art. 36, par. 2, e delle riserve in esse contenute, è volta a «stabilire se un consenso reciproco è stato dato ai fini della giurisdizione della Corte». Spetta pertanto a ciascuno Stato, ha proseguito la Corte, decidere i limiti che intende porre alla sua accettazione della giurisdizione della Corte. Le condizioni o le riserve servono a definire quindi «i parametri dell'accettazione da parte di uno Stato della giurisdizione obbligatoria della Corte». Non vi è ragione, ad avviso della Corte, di «interpretare restrittivamente», piuttosto «tutti gli elementi contenuti in una dichiarazione ai sensi dell'art. 36, par. 2 dello Statuto... devono essere interpretati come un'unica applicazione di accettazione della giurisdizione obbligatoria costituisce perciò «un atto unilaterale di sovranità dello Stato» e stabilisce «un vincolo consensuale e un potere speciale per un legame giurisdizionale» con gli Stati che hanno anch'essi formulato dichiarazioni ai sensi dell'art. 36, par. 2 dello Statuto (§ 46). La Corte ha altresì precisato che «il regime relativo all'interpretazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36, par. 2, non è identico a quello che è stabilito per l'interpretazione dei trattati nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati» considerato che «le disposizioni di quella Convenzione possono applicarsi per analogia solo nella misura in cui siano compatibili con il carattere *sui generis* dell'accettazione unilaterale della giurisdizione della Corte». La Corte ha inoltre ricordato che ogni dichiarazione «deve essere interpretata per come è, avendo riguardo alle parole effettivamente utilizzate» in una maniera che «risulti in armonia con un modo naturale e ragionevole di leggere il testo». Infine, considerato che la dichiarazione è uno strumento unilaterale, occorre prestare una particolare attenzione, ad avviso della Corte, all'intenzione dello Stato riservante la quale può dedursi «non solo dal testo della clausola pertinentemente, ma anche dal contesto in cui la clausola deve essere letta, [dal] un esame delle circostanze che hanno condotto alla sua preparazione nonché [dagli] scopi che si intendevano perseguire» (§ 49).

La Corte ha ritenuto dunque di non poter accettare la tesi della Spagna, secondo cui la riserva, essendo incompatibile con lo Statuto della Corte, con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, era da considerarsi invalida giacché, ha osservato la Corte, «c'è una fondamentale differenza tra l'accettazione della giurisdizione della Corte e la compatibilità di specifici atti con il diritto internazionale». La prima questione infatti «richiede il consenso» mentre la seconda questione può essere risolta solo «quando la Corte affronta il merito [della questione], dopo aver stabilito la sua giurisdizione» (§ 55). La Corte quindi, dopo aver osservato che «dai dibattiti parlamentari e dalle diverse dichiarazioni delle autorità canadesi» risultava evidente che lo scopo della riserva canadese era di «impedire alla Corte di esercitare la sua giurisdizione» rispetto alle questioni che sarebbero potute sorgere

⁹ In <http://omiskp.echr.coe.int/hkp/197/search.asp?skin=humanoc-en> (ric. 10328/83).

¹⁰ In <http://www.icj-cij.org/doccker/files/9817333.pdf> (ICJ Rep., 1998, pp. 432-469).

circa la liceità internazionale della legge, ha escluso di poter esercitare la giurisdizione (§§ 60, 89).

89. **Ordinanze della Corte internazionale di giustizia del 2 giugno 1999 sull'indicazione di misure cautelari nel caso sulla *Legittimità dell'uso della forza (Jugoslavia c. Spagna)* e nel caso sulla *Legittimità dell'uso della forza (Jugoslavia c. Stati Uniti d'America)*.**

Di fronte alla repressione della popolazione albanese nel Kosovo da parte della Repubblica Federale di Jugoslavia, aggravatasi nel 1998 e nel 1999, e in seguito al fallimento dei negoziati svolti dal 6 al 23 febbraio 1999 a Rambouillet e dal 15 al 18 marzo a Parigi diretti alla firma di un accordo di pace tra la Serbia e la delegazione albanese kosovara, il Consiglio Atlantico della NATO decise di bombardare la Repubblica Federale di Jugoslavia. I bombardamenti iniziarono il 24 marzo e cessarono l'8 giugno 1999¹¹. Il 29 aprile 1999 la Repubblica Federale di Jugoslavia sottoponeva la questione della liceità internazionale di tali bombardamenti alla Corte internazionale di giustizia presentando un ricorso contro ciascuno degli Stati Membri della NATO che avevano partecipato all'operazione armata. In concomitanza, il governo jugoslavo presentava, ai sensi dell'articolo 73 delle Regole della Corte, una richiesta per l'indicazione di misure cautelari. In particolare, il governo jugoslavo chiedeva alla Corte di ordinare agli Stati la cessazione immediata dell'utilizzo della forza e l'astensione di ogni atto o minaccia di utilizzo della forza armata contro il territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia¹².

Nella richiesta di indicazione di misure cautelari avanzata contro la Spagna, il governo jugoslavo riteneva che la Corte potesse esercitare la giurisdizione anzitutto sulla base dell'art. 36, par. 2, dello Statuto, considerato che entrambe le Parti avevano depositato presso il Segretario generale una dichiarazione con la quale accettavano, in condizioni di reciprocità, la giurisdizione obbligatoria della Corte. In particolare, il governo jugoslavo aveva depositato tale dichiarazione il 26 aprile 1999 e la Spagna il 26 ottobre 1990. Senonché la Spagna ribatteva che la Corte non poteva esercitare la giurisdizione sulla base del suddetto articolo alla luce della riserva contenuta nella sua dichiarazione, in particolare al par. 1, lett. c), in cui il governo spagnolo specificava che non avrebbe riconosciuto la giurisdizione della Corte nelle controversie in cui l'altra Parte o le altre Parti avessero presentato tale dichiarazione entro i sei mesi precedenti alla presentazione di un ricorso alla Corte. Il governo jugoslavo sosteneva peraltro che la Corte potesse esercitare la giurisdizione sulla base dell'art. IX della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio di cui entrambi gli Stati erano parti. Tuttavia la Spagna replicava che anche in questo caso il suo strumento di ratifica conteneva una riserva volta ad escludere l'applicazione dell'art. IX.

Nell'ordinanza del 2 giugno 1999, la Corte ha affermato, con riguardo all'art. 36, par. 2, dello Statuto, che senza dubbio «le condizioni per l'esclusione della giurisdizione della Corte, previste al par. 1, lett. c), della dichiarazione della Spagna, erano soddisfatte» dal momento che il governo jugoslavo aveva depositato la sua dichiarazione

il 26 aprile 1999 e aveva presentato il ricorso solo pochi giorni dopo, cioè il 29 aprile 1999.

Ciò sulla base del principio, ribadito da ultimo nel caso sulla *Competenza in materia di peschierie*, secondo cui «spetta a ciascuno Stato, nella formulazione della propria dichiarazione, stabilire i limiti entro i quali esso accetta la giurisdizione della Corte (essendo che) la giurisdizione esiste solo nei limiti entro cui è stata accettata» (§ 25).

Per quanto concerne l'art. IX della Convenzione sul genocidio, la Corte, dopo aver constatato che la suddetta Convenzione «non vietava l'apposizione di riserve; né il governo jugoslavo aveva obiettato alla riserva presentata dalla Spagna in relazione all'art. IX; e che la suddetta riserva aveva l'effetto di escludere l'entrata in vigore dell'art. IX tra le Parti», ha affermato che anche tale titolo non potesse considerarsi valido (§§ 32-33). La Corte ha pertanto concluso che non potesse indicare alcuna misura cautelare (§ 35).

Anche nella richiesta di misure cautelari avanzata contro gli Stati Uniti, la Repubblica Federale di Jugoslavia affermava che la Corte potesse esercitare la giurisdizione sulla base dell'art. IX della Convenzione sul genocidio. Al contrario, il governo statunitense obiettava che la giurisdizione della Corte fosse preclusa in forza di una riserva relativa all'art. IX, annessa dal governo statunitense allo strumento di ratifica, che condizionava l'esercizio della giurisdizione della Corte al consenso espresso del governo in ogni singolo caso. Non avendolo prestato nel caso di specie, il governo statunitense sosteneva dunque che la giurisdizione non potesse sussistere. Nell'ordinanza del 2 giugno 1999, analogamente a quanto affermato nella precedente, la Corte, dopo aver osservato che «la Convenzione contro il genocidio non vieta la possibilità di apporre riserve; né la Repubblica Federale di Jugoslavia ha obiettato alla riserva all'art. IX apposta dagli Stati Uniti, e poiché tale riserva ha l'effetto di escludere l'entrata in vigore dell'articolo tra le Parti» ha concluso che non potesse esercitare la giurisdizione (§§ 24-25).

90. **Decisione del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite del 31 dicembre 1999 nel caso *Kennedy c. Trinidad e Tobago*.**

Un cittadino di Trinidad e Tobago, R. Kennedy, aveva presentato una comunicazione al Comitato dei diritti umani, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo facoltativo al Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, mentre era detenuto in attesa dell'esecuzione di una condanna capitale, lamentando la violazione da parte di Trinidad e Tobago di diversi diritti fondamentali sanciti dal Patto avvenuta nel corso del procedimento svolto nei suoi confronti che si era concluso con la condanna. Esaminando la ricevibilità della comunicazione, il Comitato dei diritti umani doveva peraltro stabilire se una riserva apposta all'art. 1 del Protocollo facoltativo da Trinidad e Tobago il 26 maggio 1998, quando tale Stato aveva denunciato il Patto e il medesimo giorno aveva aderito di nuovo, fosse valida, dal momento che se fosse stata valida lo stesso Comitato sarebbe risultato privo di competenza¹³.

¹¹ *Infra*, § 287.

¹² In <http://www.icj-cij.org/doccenter/files/112/7992.pdf> e <http://www.icj-cij.org/doccenter/files/114/8036.pdf> (I.C.J. Rep., 1999, pp. 761-774 e 916-926).

¹³ In [http://www.unhchr.ch/tib/doc.nsf/\(Symbol\)/4d6c14d2245db93280255686d00554b50?OpenDocument](http://www.unhchr.ch/tib/doc.nsf/(Symbol)/4d6c14d2245db93280255686d00554b50?OpenDocument) (H.R.L.J. 2000, pp. 18-23).